



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE FARMACEUTICA AZIENDALE (CFA) PREVISTA DALL'ART. 5 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE.

REG FARM 01

(Approvato con Decreto n. 381 /DGi del 21.05.2026)

Preparato	Direttore SC Affari Generali e Risorse Strumentali
Verificato	Direttore Sanitario
Approvato	Direttore Generale
Identificato ed editato	Responsabile Qualità Aziendale

Rev.	Descrizione modifica	Data di applicazione
0	Prima emissione	data di approvazione del decreto

INDICE

- Articolo 1** La Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA);
- Articolo 2** Funzioni di Segreteria;
- Articolo 3** Compiti della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA);
- Articolo 4** Riunioni della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA);
- Articolo 5** Criteri decisionali utilizzati dalla Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA);
- Articolo 6** Forma e notifica delle decisioni della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA).

Articolo 1

La Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA)

1. La Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) è costituita in conformità al disposto dell'articolo 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ed ha sede nel luogo indicato della delibera di istituzione.

Articolo 2

Funzioni di Segreteria

1. Il Segretario della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) nominato in conformità al disposto di cui all'art. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie, partecipa alle sedute della CFA senza diritto di voto.
2. Il Segretario cura la tenuta del protocollo e del ruolo delle pratiche sottoposte all'esame della Commissione nonché dei documenti e degli atti interessanti la Commissione stessa.
3. Per ogni pratica iscritta all'ordine del giorno il Segretario, sulla base della documentazione in atti, predispone un completo resoconto che viene inviato ai membri unitamente alla convocazione.

Articolo 3

Compiti della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA)

1. Le competenze della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) sono definite dall'articolo 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.
2. E' compito della CFA approvare un proprio regolamento, da adottare con atto dell'Azienda, che recepisca i criteri decisionali da adottare nell'analisi delle irregolarità, cui la stessa CFA si attiene.

Articolo 4

Riunioni della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA)

1. Le riunioni della CFA hanno luogo di norma presso la sede indicata nell'atto di istituzione della Commissione stessa.
2. Le riunioni della CFA sono convocate dal Presidente mediante comunicazione ai componenti effettivi e supplenti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Le riunioni non sono pubbliche, ad esse partecipano i supplenti senza diritto di voto.
4. Il componente effettivo impedito a partecipare alla riunione della Commissione per la quale ha ricevuto regolare convocazione, deve darne comunicazione al Presidente, il quale, all'atto di constatazione dei presenti alla riunione provvederà alla sua sostituzione con il supplente, a tutti gli effetti, ivi compreso il diritto di voto.

Articolo 5

Criteri decisionali utilizzati dalla Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA)

1. L'adozione di criteri decisionali è volta ad assicurare il regolare funzionamento della Commissione in tutti i casi in cui essa è chiamata a pronunciarsi, consentendo altresì il superamento di situazioni potenzialmente produttive di danni erariali e garantendo omogeneità metodologica
2. Si allega al presente regolamento (Allegato 1) lo schema contenente i criteri decisionali di cui si avvarrà la Commissione nella valutazione delle ricette.

Articolo 6

Forma e notifica delle decisioni della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA)

1. Per ogni seduta della CFA deve essere redatto un verbale che sintetizzi le decisioni assunte dalla CFA. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione.
2. La decisione della CFA deve essere motivata e deve essere firmata dal Presidente e dal Segretario. La CFA delibera a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto. Nei casi di mancato raggiungimento della maggioranza deliberativa prevista dall'art. 5 c. 6 dell'ACN, l'adozione della decisione e del relativo provvedimento sono rimessi al Direttore dell'Agenzia Tutela della Salute (ATS) sulla base delle risultanze istruttorie della CFA.
3. Il relativo testo, a cura e sottoscritto dal relatore, è depositato entro venti giorni dalla data della riunione ed allegato al verbale della seduta, di cui forma parte integrante.
4. Le decisioni della CFA di cui al precedente comma 2 del presente Regolamento sono definitive e vengono comunicate tramite pec/protocollo, a firma del Presidente di Commissione, all'Azienda per i provvedimenti di competenza entro 30 giorni dalla data in cui sono state esaminate le ricette.
5. L'Azienda procede con gli eventuali addebiti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Commissione previo avviso a mezzo pec/protocollo.

PROPOSTA DI SCHEMA DECISIONALE CFA		
IRREGOLARITA' RILEVATE SULLE RICETTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	DECISIONE CFA
Ricette spedite contenenti un diverso medicinale o diverso dosaggio o diversa forma farmaceutica da quella prescritta senza annotazione del farmacista	ACN art. 10 c. 6	RICETTA ANNULLATA
Ricette prive di indicazione del dosaggio o della forma farmaceutica, spedite senza specifica annotazione (fatto salvo ricette contenenti medicinali per i quali la normativa rende obbligatoria l'indicazione di determinati elementi)	ACN art. 10 c. 11	*Ricette prive di indicazione del dosaggio o della forma farmaceutica, spedite senza specifica annotazione e consegna di dose e numero di pezzi più basso in commercio: RICETTA CONVALIDATA *Ricette prive di indicazione del dosaggio o della forma farmaceutica, spedite senza specifica annotazione e consegna di dose e numero di pezzi superiore al più basso in commercio: RICETTA ANNULLATA
Spedizione ricetta oltre i 30 giorni	ACN art. 10 c. 5 e art. 12 c. 11, DGR 1164/2023	*Per ricette standard di farmaci: RICETTA ANNULLATA
		*Per ricette di dietetica e protesica: se oltre periodo di validità RICETTA ANNULLATA
		*Per ricette DPC di farmaci: è annullata la ricetta inserita in WEBDPC oltre il termine di validità della stessa e la ricetta spedita oltre 30 giorni dalla data di inserimento in WEBDPC.
Consegna di un medicinale di uguale composizione e pari indicazione in caso di urgenza o irriperibilità del prescritto in assenza di annotazione del farmacista	ACN art. 10 c. 14 c.15 e c. 16	RICETTA ANNULLATA
Modulo ricetta non regolamentare (es. spedizione ricetta RUR fuori regione)	ACN art. 9 c. 3, art. 10 c.1 lettera d), art. 12 c. 11: CFA	RICETTA ANNULLATA
Ricette RUR prescriventi dietetici e protesica prive di fustelle:	ACN art. 12 c. 11, DGR 8247 del 9/10/2015	*se presente dichiarazione "prodotto privo di fustella" e codice prodotto ean o minsan o descrizione che identifichi in maniera univoca il prodotto consegnato e tariffazione : RICETTA CONVALIDATA
		*se assente dichiarazione "prodotto privo di fustella" e codice ean o minsan o descrizione che identifichi in maniera univoca il prodotto consegnato anche se presente tariffazione: RICETTA ANNULLATA
Ricette prescriventi dietetici e protesica con le fustelle, ma prive di tariffazione	ACN art. 12 c. 11, DGR 8247 del 9/10/2015	RICETTA DA REGOLARIZZARE: la regolarizzazione da parte del farmacista deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione.
Ricette ossigeno mancanti di indicazione AIC e prezzo e bollino autoadesivo:	ACN art. 12 c. 11, DGR 8247 del 9/10/2015	In caso di mancanza di tutti e tre gli elementi: RICETTA ANNULLATA
Ricette dietetiche prive di autorizzazione di ASST	ACN art. 12 c. 11, DGR 8247 del 9/10/2015	RICETTA DA REGOLARIZZARE: restituzione alla farmacia per regolarizzazione entro 30 giorni
		*Data di spedizione mancante o antecedente alla prescrizione o non definibile: viene attribuita alla ricetta la stessa data presente nel FUR o, in alternativa, lo stesso giorno della data di prescrizione; RICETTA CONVALIDATA

Assenza data di spedizione o data di spedizione antecedente alla prescrizione o non definibile, assenza di timbro della farmacia o timbro incompleto di ubicazione o numero distintivo	ACN art. 12 c. 11, DGR 8247 del 9/10/2015	•Timbro farmacia mancante: la ricetta viene convalidata; RICETTA CONVALIDATA
		•Timbro farmacia incompleto: la ricetta viene convalidata RICETTA CONVALIDATA
Consegna di medicinali revocati	ACN art. 12 c. 11	RICETTA ANNULLATA
Mancanza di annotazioni obbligatorie previste da normativa (ad. Es. Isotretinoina)	ACN art. 12 c. 11	RICETTA ANNULLATA
Ricette DPC prive di fustella, già inviate alla farmacia che non ha prodotto autocertificazione di avvenuta consegna	ACN art. 12 c. 11 - DGR XII/1164 della DPC	Se non regolarizzate RICETTA ANNULLATA
per tutti i casi non citati	ACN art. 12 c. 11	Valutazione caso per caso

RICETTA SSR CANNABIS OLIO E CARTINE INCOMPLETE PER	NORMATIVA A SUPPORTO ACN art. 12 c. 11	DECISIONE CFA
Assenza codice fiscale (a partire da 01/01/2019)	Deliberazione N° XI / 1046 Seduta del 17/12/2018 - G1.2019.0041027 del 10/12/2019	RICETTA ANNULLATA
Assenza/irregolarità ATC	Deliberazione N° XI / 491 Seduta del 02/08/2018	DA REGOLARIZZARE
Assenza esenzione autorizzata (048, 046, 019, 005, 020, L99, TDL)	Deliberazione N° XI / 491 Seduta del 02/08/2018 - G1.2019.0041027 del 10/12/2019;	RICETTA ANNULLATA
Assenza posologia	Deliberazione N° XI / 491 Seduta del 02/08/2018	RICETTA ANNULLATA
Assenza del dosaggio in mg cannabis olio	G1.2019.0041027 del 10/12/2019	RICETTA ANNULLATA
Assenza metodo estrattivo (solo per olio)	G1.2019.0041027 del 10/12/2019;	RICETTA ANNULLATA
Assenza giustificativo ricorso terapia non convenzionale	Deliberazione N° XI / 491 Seduta del 02/08/2018 - articolo 5 comma 3 Decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla Legge 08 aprile 1998, n. 94.	DA REGOLARIZZARE
Per olio confezione inferiore a 50 mL	G1.2019.0041027 del 10/12/2019	RICETTA ANNULLATA
Per tutti i casi non citati	ACN art. 12 c. 11: CFA	Valutazione caso per caso